

Direttore responsabile: Marco Pains

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Approfondimento

TETTO AL LAVORO FLESSIBILE E RINNOVI CONTRATTUALI

La Corte dei Conti ha chiarito che gli aumenti retributivi derivanti dai CCNL non influiscono sul rispetto del tetto al lavoro flessibile

di Lorenzo Marinoni

Con deliberazione n. 121/2018/PAR del 13 settembre 2018, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, si esprime nel senso che **gli incrementi della spesa di personale dovuti ai rinnovi contrattuali non vanno conteggiati ai fini del rispetto del tetto al lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.**

1. Il quadro normativo.

Come noto, l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 aveva previsto un tetto alla stipulazione di contratti a tempo determinato o con convenzioni oppure con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La norma, ripetutamente modificata negli anni, prevede che in ogni esercizio tali tipologie contrattuali non possano comportare una spesa superiore al 50% della spesa già sostenuta nel 2009 per le stesse finalità, percentuale elevata al 100% per gli enti che rispettano i vincoli di riduzione della spesa del personale (vale a dire spesa complessiva inferiore a quella media del triennio 2011-2013, ai sensi dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Con la stipulazione, quest'anno, dei primi contratti collettivi nazionali successivi al blocco della contrattazione, si è posto per la prima volta il problema di come considerare gli aumenti retributivi ai fini del rispetto del tetto al lavoro flessibile. Di qui il quesito posto alla Corte dei Conti da parte del Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

A completamento del quadro, è evidente che esulano dal tema dei vincoli finanziari al lavoro flessibile e quindi anche dalla loro relazione con i rinnovi contrattuali, gli altri vincoli ai rapporti di lavoro non di ruolo, tra cui si ricorda in modo particolare il vincolo quantitativo ai contratti a tempo determinato e alle somministrazioni, ai sensi dell'art. 50, commi 3 e seguenti del CCNL 21.05.2018 (20% del personale a tempo indeterminato in servizio il 1° gennaio, salvi i casi esenti da limitazioni ai sensi del comma 4 del medesimo art. 50 e dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 81/2015).

2. Il parere della Corte dei Conti.

I magistrati abruzzesi affrontano la questione constatando che il problema non è sostanzialmente diverso da quello che si era posto quando si era trattato di verificare la rilevanza degli incrementi contrattuali ai fini del rispetto del tetto alla spesa di personale complessiva, come previsto dai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006.

La delibera in esame ricorda che rispetto a quest'ultimo nodo interpretativo si erano espressi sia il MEF (circolare n. 9/2006), sia la stessa Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 42/2009 e Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2010: tutti questi pareri avevano ritenuto che gli incrementi dovuti a contratti nazionali non andassero conteggiati ai fini del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale, in considerazione della mancanza di discrezionalità dei singoli enti nel riconoscere i dovuti adeguamenti retributivi.

Il parere in commento non può che concludere nello stesso modo anche per quanto riguarda il tetto finanziario al lavoro flessibile, in quanto vale anche in questo caso la medesima *ratio*.

Le norme sul contenimento delle dinamiche di spesa del personale hanno lo scopo di vincolare la discrezionalità degli enti nelle scelte organizzative in modo tale da rendere queste ultime coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica. Di conseguenza, il rispetto del vincolo non può essere condizionato da fattori che l'ente non può in alcun modo governare, come gli incrementi tabellari decisi in sede di contrattazione nazionale.

Alla stessa conclusione, peraltro, si giunge osservando che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono già previsti nei quadri di finanza pubblica, in quanto gravano su risorse definite a livello nazionale.